

QUESITO IN MERITO A TENDA ESOSCHELETRO E TENDA PNEUMATICA

RISPOSTA DEL 29.06.2018

1. Riteniamo di no, almeno non in modo diretto.
2. No, ve ne sono varie estere, fra le altre quella giapponese, inoltre, non come norma ma come linee guida ci sono le “European Design Guide for Tensile Surface Structures” pubblicate a cura di Tensinet (crediamo che l’ultima edizione risalga al 2004) qui il link per l’indice: http://www.tensinet.com/files/Design_Guide/00-tensinet-introforeword.pdf Inoltre ci sarebbe la vecchia norma UNI U50.00.299.0 del 1996, dismessa ma ancora riconosciuta all’estero come una delle più complete (nella repubblica Ceca ci risulta che tutt’ora la utilizzino come norma di riferimento).
3. La cosa non è chiara: infatti la UNI EN 13782 non è una normativa strutturale (pur contenendo indicazioni strutturali con finalità di supplenza al corpo normativo principale) ma d’uso, cioè si riferisce ad utilizzi particolari, in origine agli utilizzi per il pubblico divertimento e l’utilizzo fieristico, poi ampliato a tutti gli usi temporanei. Questo genere di strutture , se temporanee, il più delle volte non è assimilabile a “costruzioni”, ma a “prodotti” della cui libera circolazione è fatto obbligo a tutti i paesi UE, se rispondenti ai requisiti di norma. La questione era stata posta già negli anni '90: si correva il rischio che una struttura di produzione italiana potesse venir rifiutata da un comune che invece non poteva rifiutare l’installazione di una struttura di produzione tedesca per effetto della libera circolazione. Quindi, fermi restando i requisiti di sicurezza, per una breve installazione non sembrerebbe che questi prodotti possano cadere sotto il giudizio preventivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Inoltre il recente Glossario dell’Edilizia Libera (Decreto Ministeriale 02/03/2018-Gazzetta ufficiale 07/04/2018 n. 81) nell’ultimo punto dell’allegato cita espressamente le strutture “Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili” come strutture soggette a "Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione” in quanto strutture con “obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)”. Si può quindi dedurre che un utilizzo temporaneo per durata inferiore di 90gg non solo è lecito ma addirittura non soggetto ad autorizzazione. Per utilizzi di maggior durata temo sia una questione di delicata interpretazione.
4. In genere si. Vale però quanto indicato al punto 3.
5. Vale quanto detto al quesito 2.
6. No assolutamente, la UNI EN 13782 non aveva limiti di superficie, il limite di 50m2 era riferito alla possibilità di assunzione di carichi ridotti. Comunque andando sulla pagina http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-13782-2015.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com nel sommario riportato si legge esattamente l’opposto di quanto supposto nel quesito .

Inoltre Vi segnaliamo che è al lavoro un WG per un'Eurocodice specifico sulle strutture a membrane, referente italiano è il professor Novati del Politecnico .

Vi inviamo anche il riferimento al background document dell'EC:

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/77170/SaP-Report_10th_Draft-26-1-2015_-_meeting_04-02-2015.pdf;jsessionid=BDC229A09E046A0E6B084C516D6DBE91?sequence=1

.